DETERMINA n. 1096 del 19/10/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE ARIA_2023_011.5 - FARMACI INNOVATIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRISTOL MYERS SQUIBB SPA

Direttore Struttura: ***PANARELLI CESARINO***
Responsabile procedimento: ***BASCHIERI PIERLUIGI***

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;
PREMESSO che con Decreto n. 436 del 03/05/2024 questa ASST ha disposto l'adesione alla Convenzione Farmaci Innovativi ARIA_2023_011.5 per la fornitura del farmaco OPDIVO infus. Fiala 4ML 10MG/ML, relativamente al lotto:

- Lotto n. 16, aggiudicato a favore della Ditta Bristol Myers Squibb spa di Roma, con scadenza in data 05/09/2026;

DATO ATTO che ARIA Spa in qualità di Centrale Regionale Acquisti ha comunicato di aver provveduto a prorogare i termini di validità della predetta Convenzione sino alla data del 05/12/2026, tra cui anche il predetto Lotto n. 16;

CONSIDERATO che questa ASST è ancora interessata ad usufruire della predetta fornitura per l'importo residuo sull' Ordinativo di Fornitura emesso in attuazione della sopra citata adesione, così come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in

essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione egli Acquisti (ARIA) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che i prodotti di cui trattasi sono ricompresi tra le categorie merceologiche di cui al sopra citato D.P.C.M. 11/02/2026;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2026-2028 adottata con decreto n. 429 del 27/03/2026, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023;

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO pertanto di procedere alla adesione alla proroga disposta da ARIA spa per il periodo di validità della Convenzione ARIA_2023_011.5 per il lotto sopra citato,

aggiudicato alla Ditta BRISTOL MYERS SQUIBB S.p.A., imputando la relativa spesa residua sul conto economico 80103500 del Bilancio 2026 per un importo complessivo di € 355.062,63 Iva esclusa, come analiticamente indicato nell'allegato al presente atto (Allegato 1);

RISCONTRATO che l'affidamento della fornitura oggetto del presente atto non comporta, a parità di consumi annui, una maggiore spesa in quanto le condizioni economiche risultano le medesime del contratto attualmente in essere;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative e dagli indirizzi regionali sopra richiamati, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere anticipatamente gli ordinativi di fornitura, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, dalle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura sopra citata, si è anticipatamente provveduto ad emettere Ordinativo di fornitura nella data riportata nel prospetto allegato al presente provvedimento amministrativo a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

DATO ATTO che, per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, si è altresì reso necessario provvedere a far data dalla medesima data del summenzionato Ordinativo di fornitura, a dare avvio all'esecuzione del contratto di cui al predetto Ordinativo di Fornitura, attesa l'aggiudicazione già disposta dalla suddetta centrale di committenza regionale, a cui questa Azienda con il presente atto provvede ad aderire in ottemperanza alle disposizioni normative sopra citate e agli indirizzi regionali sopra richiamati per la gestione degli acquisti da parte delle aziende del servizio sanitario;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti**;**

RITENUTO di confermare, in quanto già DEC della precedente adesione alla medesima Convenzione per il lotto sopra citato, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivante dalla predetta adesione la Dott.ssa Barbara Pezzini, Dirigente Farmacista della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di prendere atto della proroga disposta da ARIA relativamente alla Convenzione ARIA_2023_011.5 "Farmaci Innovativi" per il lotto di seguito indicato:
 - Lotto n. 16, aggiudicato a favore della Ditta BRISTOL MYERS SQUIBB S.p.A di Roma, con scadenza in data 05/09/2026, prorogato al 05/12/2026;

2. di rideterminare il periodo di validità del contratto stipulato in esecuzione della adesione alla predetta convenzione disposta con Decreto n. 436 del 03/05/2024, per il periodo di durata della relativa fornitura decorrente dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura indicato nel prospetto allegato, fino alla data di scadenza del lotto sopra citato, imputando la relativa quota di spesa residua sul conto economico 80103500 del bilancio 2026 per un importo complessivo di € 390.568,89 Iva 10% inclusa come di seguito indicato:

Lotto	Operatore Economico	Conto economico	Periodo	Importo di spesa presunta (iva incl.)
16	BRISTOL MYERS SQUIBB S.p.A	80103500	dal 13/10/2026 al 05/12/2026	390.568,89

3. di confermare, in quanto già DEC della precedente adesione alla medesima Convenzione per i lotti sopra citati, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalla predetta adesione, la Dott.ssa Barbara Pezzini Dirigente Farmacista della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia;

5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA
PANARELLI CESARINO
(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)